



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Rif. prot. n. 4222 e altri/I/CPGT

Delibera n. 723/2024

Il Consiglio nella seduta del 07.05.2024, composto come da verbale in pari data;

sentito il relatore Consigliere G. CORSINI;

richiamata la delibera n. 430 del 12/03/2024, con la quale è stato bandito, mediante pubblicazione in data 19/03/2024 sul sito internet del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, un interpello in sede nazionale per la disponibilità all'applicazione temporanea non esclusiva di **n. 1 PS** e **n. 1 Giudice Tributario** presso la **Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana**;

rilevato che, a seguito della predetta procedura di interpello su base nazionale, sono state acquisite le richieste di applicazione dei seguenti candidati:

NOMINATIVO	CARICA DI TITOLARITA'	Corte di Giustizia di appartenenza	Anzianità nella carica ai sensi del RUOLO UNICO NAZIONALE	CARICA PER CUI PARTECIPA
MAISANO GIULIO	PS	CGT II CAMPANIA	252	PS
FUGACCI PIERLUIGI	VPS	CGT I GENOVA	91	GT

vista la Risoluzione n. 7/2015 e successivi emendamenti;

esaminate le istanze trasmesse dalle segreterie delle rispettive Corti di Giustizia Tributaria, corredate:

- A) dalle dichiarazioni dei candidati previste dal bando ed inserite nel modello di domanda di partecipazione;
- B) dalle documentazioni relative ai previsti nulla osta dei Presidenti delle rispettive Corti di Giustizia;

considerato che, al fine di armonizzare e sostituire le disposizioni impartite con le precedenti risoluzioni in ordine alla procedura di applicazione dei componenti delle Corti di Giustizia Tributaria presso sedi diverse da quella di organica appartenenza, il Consiglio di Presidenza, con la Risoluzione n. 7 del 13 ottobre 2015, ha stabilito, tra l'altro, il "**Limite del numero di incarichi**" concedibili, delle applicazioni complessive in un massimo di tre, nell'ambito del quale, ai sensi di quanto stabilito dalla Risoluzione n. 5 del 3 marzo 2015, rimane in ogni caso fermo il massimo di due per le applicazioni interne e due per quelle esterne;



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

viste le note acquisite al prot. C.P.G.T. con n. 6573, n. 6575 e n. 6584 del 22/04/2024, con le quali è stata trasmessa la revoca della domanda di partecipazione del **dott. Giulio MAISANO**;

rilevato che il candidato **Pierluigi FUGACCI** ha in corso due applicazioni esterne e che, secondo quanto stabilito dalla Risoluzione n. 7/2015, non potrebbe essere ammesso alle valutazioni nella presente procedura di interpello;

considerato, tuttavia, che gli interPELLI sono indetti nel precipuo interesse delle Corti richiedenti, il **dott. Pierluigi FUGACCI** può essere ammesso in via eccezionale alle valutazioni in quanto, in caso di sua esclusione, l'interpello andrebbe deserto;

tenuto conto che i candidati che partecipano per una qualifica inferiore a quella di titolarità possono essere valutati sono in caso di incapienza di partecipanti della carica richiesta;

considerato che, essendo il numero dei partecipanti ammessi per la carica di **Giudice Tributario pari a quello bandito**, non si è reso necessario procedere a valutazioni di precedenza in base ai criteri stabiliti dalla Risoluzione n. 7/2015 e, pertanto, viene applicato il **dott. Pierluigi FUGACCI**;

visto l'art. 24 D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 545;

viste le Risoluzioni consiliari n. 7 del 13 ottobre 2015 e n. 4 del 6 dicembre 2022;

DELIBERA

l'applicazione in via non esclusiva presso la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana, a decorrere dal 20/05/2024 e per il periodo di 12 mesi non prorogabili, o inferiore a seguito di definizione di procedura concorsuale alla quale consegue la copertura dei posti di cui alla Risoluzione n. 4/2022 per le corrispondenti cariche di applicazione o al cessare delle necessità per le quali è stato bandito l'interpello, dei componenti di seguito elencati e per la carica:

NOMINATIVO	CARICA DI APPLICAZIONE	Corte di Giustizia Tributaria DI APPARTENENZA
FUGACCI PIERLUIGI	GT	CGT I GENOVA

Non compete l'indennità di cui all'art. 1, comma 14 della legge 31 agosto 2022, n. 130, non ricorrendone i presupposti.

Il **Presidente della sede di applicazione**, al verificarsi dei presupposti per la cessazione anticipata della stessa, procede con proprio decreto motivato, rimettendo l'applicato alla sede di provenienza e trasmettendone copia al Consiglio di Presidenza.



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Analogamente dovrà essere tempestivamente comunicato al Consiglio la conferma della avvenuta cessazione nei termini stabiliti dalla presente delibera.

Si pubblichi sul sito internet del Consiglio di Presidenza;

Si comunichi:

- alla **Direzione della Giustizia Tributaria - Ufficio III;**
- al **Presidente della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Liguria;**
- al **Presidente f.f. della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Genova,** il quale avrà cura di notificare la presente delibera all'interessato;
- al **Presidente della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana,** invitandolo a comunicare allo scrivente Ufficio la sezione di assegnazione, rammentando che l'applicato può essere assegnato ad una sola sezione interna.

LA PRESIDENTE
Firmatario1